



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.
Data di registrazione

21
26/06/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE AI SENSI DEL D. LGS 116/2008.

IL SINDACO

Vista la proposta che segue:

Il Dirigente della Direzione 1, Ing. Alessandro Sammataro, nominato con Decreto Sindacale n. 19 del 29/08/2025, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse nemmeno potenziale o in situazione che comportano l'obbligo di astensione in relazione all'oggetto dell'atto sottopone il seguente schema di ordinanza:

Vista l'Ordinanza di divieto di balneazione n. 13 del 24.04.2026 – riguardante anche la zona “Foce Torrente Canalotto”;

Visto l'art. 5 comma 2 del Decreto n. 338 del 23/03/2026 “Stagione Balneare 2026” pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

Vista la nota dell'Asp Trapani, acquisita al protocollo al n. 59911 del 24/06/2024, con cui venivano comunicate all'Ente le aree di balneazione del Comune di Alcamo in cui si è verificato il superamento dei limiti microbiologici ai sensi del D. lgs. 116 del 2008 e s.m.i. con annesso Rapporto di prova 1701/2026 del laboratorio di sanità pubblica ASP Trapani relativi ai campionamenti di acqua di balneazione prelevati dai tecnici della prevenzione ASP Trapani in data 18/06/2026;

Preso Atto che con la nota sopra riportata, in base al punto di prelievo, in cui risulta il superamento dei limiti microbiologici di cui al D. Lgs. 116/2008, viene indicata la seguente area di balneazione (comprensiva del tratto già oggetto dell'Ordinanza n. 13 del 24.04.2026), in cui apporre il divieto:

- 1) Area di Balneazione IT019081001002 denominato: Passaggio a livello Canalotto
 - Lunghezza tratto: mt 1248
 - Inizio tratto: Lat. 38.0322° Long. 12.3509°
 - Fine tratto: Lat. 38.0358° Long. 12.9642°
 - Punto di Prelievo: Lat. 38.0325° Long. 12.9517°

Vista la competenza comunale di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) del d. Lgs. 116/2008;

per tutto quanto sopra visto e considerato;

PROPONE DI ORDINARE

Con effetto immediato

Per i provvedimenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DDG n. 338 del 23/03/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, vista altresì la competenza ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del d. Lgs. 116/2008, di sottoporre a divieto di balneazione il tratto di mare di seguito riportato:

- 1) Area di Balneazione IT019081001002 denominato: Passaggio a livello Canalotto

- Lunghezza tratto: mt 1248
- Inizio tratto: Lat. 38.0322° Long. 12.3509°
- Fine tratto: Lat. 38.0358° Long. 12.9642°
- Punto di Prelievo: Lat. 38.0325° Long. 12.9517°

per tutto quanto sopra visto e considerato;

IL SINDACO

Vista l'allegata proposta:

Riconosciuta la propria competenza in materia di tutela della salute e igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale ex art. 50 c. 5, D.L.vo 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

accoglie la superiore proposta facendola propria e

ORDINA

con effetto immediato

Il divieto di balneazione nel tratto di mare di seguito riportato:

- 1) Area di Balneazione IT019081001002 denominato: Passaggio a livello Canalotto
 - Lunghezza tratto: mt 1248
 - Inizio tratto: Lat. 38.0322° Long. 12.3509°
 - Fine tratto: Lat. 38.0325° Long. 12.9642°
 - Punto di Prelievo: Lat. 38.0325° Long. 12.9517°

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, sarà sanzionata ai sensi della delibera di G.M. n. 102 del 26.04.2013 e ss.mm.ii adottata in armonia alle previsioni di cui all'art. 7 -bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede, per le violazioni alle ordinanze sindacali, il pagamento in misura ridotta per un importo pari ad € 200,00.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a cura del dirigente della Direzione1

- ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
- agli Assessori della Salute e Territorio e Ambiente;
- al Dipartimento di prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente;
- alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- alla Polizia Municipale;
- alle Forze dell'ordine del territorio;
- di demandare al Dirigente della Direzione 1 per gli adempimenti di cui art. 8 del D.D.G. nr. 256 del 08/04/2021 pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che stabilisce di adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dell'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M.19 Aprile 2018) in attuazione dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116 del 2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli di divieto della balneazione in numero adeguato e posizioni in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm x 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in 2 lingue.
- la diffusione alla cittadinanza con i mezzi più idonei;
- la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Tar Sicilia - Palermo -nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Dirigente Ing. Alessandro Sammataro

Il Sindaco
domenico surdi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)